

Civile Sent. Sez. 1 Num. 14179 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: DI PALMA SALVATORE

Data pubblicazione: 12/07/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ecouno s.r.l., in persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stasi, elett. dom. presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di Cassazione in Roma, come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

118
2016

Pagina 1 di 7 - RGN 20265/10

estensore Pres. Di Palma



Curatela del Fallimento Ecouno s.r.l., in persona del curatore Paola Pellegrino, rappr.ta e difesa dall'avv. Francesco Zompi, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Vaccaro in Roma, viale delle Milizie n. 106, come da procura a margine dell'atto

-controricorrente-

e contro

Equitalia Lecce s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Giovanni Greco, elett. dom. presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini n. 56, come da in calce all'atto

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 37/10 del 9 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2016 dal Presidente relatore dott. Salvatore Di Palma;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza numero 37 del 9 luglio 2010 la Corte di appello di Lecce rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'articolo 18 della legge fallimentare dalla società a responsabilità limitata Ecouno avverso la sentenza del 21 gennaio 2010 con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento della reclamante. Deduceva la fallita la violazione dell'articolo 15 della legge fallimentare per mancato rispetto del termine

di 15 giorni tra la data di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e quella dell'udienza, sul ritenuto presupposto della natura libera di tale termine.

La corte territoriale respingeva il gravame rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, il termine previsto dall'articolo 15 della legge fallimentare non fa eccezione alla regola generale del computo dei termini processuali previsti dall'articolo 155 del codice di procedura civile e che nella specie, applicando tale criterio, il suddetto termine risultava rispettato.

Avverso tale sentenza la società Ecouno s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resistono con controricorso la società per azioni Equitalia Lecce e la curatela del fallimento Ecouno s.r.l.

La controricorrente Equitalia Lecce ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la società Ecouno impugna la sentenza di appello deducendo la violazione dell'articolo 360 del codice di rito in relazione agli articoli 15 della legge fallimentare, 155 del codice di procedura civile e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, rilevando che il termine di 15 giorni previsto dall'articolo 15 della legge fallimentare, essendo definito "non inferiore a", deve intendersi quale termine libero, nel senso che tra la data della notifica del ricorso e quella dell'udienza debba intercorrere un lasso di tempo di almeno 15 giorni. Atteso che nel caso di specie l'intervallo temporale era inferiore a tale limite, ne derivava la violazione della normativa di riferimento con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Rileva preliminarmente la Corte che la memoria della controricorrente è stata depositata solo in data 15 gennaio 2016, oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., sicché di essa non si può tenere conto.

Nel merito il ricorso è infondato.

La questione della natura del termine di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare, nel testo risultante dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è stata già

affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 1° febbraio 2012, n. 1418.

Con tale pronuncia, le Sezioni unite hanno spiegato che il termine in questione deve essere qualificato come termine dilatorio a decorrenza successiva, e va dunque computato secondo i criteri generali di cui all'articolo 155, primo comma, c.p.c., escludendo quindi il giorno iniziale (quello della data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione del debitore), e conteggiando quello finale (rappresentato dalla data dell'udienza di comparizione).

Ha rilevato la Corte nella citata sentenza che l'art. 15 della legge fallimentare - nel testo sostituito dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 13, entrato in vigore il 16 luglio 2006 (art. 153) ed applicabile, ai sensi dell'art. 150 dello stesso decreto legislativo, ai "ricorsi per la dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate" successivamente all'entrata in vigore del decreto - dispone(va), al primo periodo del comma 2, che "Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento" e, al secondo periodo del comma 3, che "Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi".

Successivamente l'art. 15 l.f. è stato modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 4, entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) ed applicabile, ai sensi dell'art. 22, comma 2, dello stesso decreto legislativo, "ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore" - che riproduce, al primo periodo del comma 2, e al secondo periodo del comma 3, il medesimo testo introdotto precedentemente. L'unica modificazione rispetto a tale testo sta nella soppressione della qualificazione - come "liberi" - dei quindici giorni che devono intercorrere tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell'udienza.

Questo essendo il quadro normativo di riferimento, deve immediatamente rilevarsi che tale termine di quindici giorni è stabilito nell'interesse del debitore. Di qui l'ovvia conseguenza della natura "dilatatoria" del termine de quo.

Hanno ulteriormente rilevato le Sezioni unite che la soppressione dell'aggettivo "liberi" ad opera del decreto "correttivo" n. 169 del 2007, riferita a detto termine dei quindici giorni intermedi, determina necessariamente il passaggio dal criterio di computo pertinente ai termini "liberi", per il quale non si calcolano ne' dies a quo ne' dies ad quem, a quello generale fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1, per il quale soltanto dies a quo non computatur in termino.

Tale conclusione è supportata dai seguenti rilievi: a) il legislatore delegato del decreto "correttivo" non dà ragione specifica di detta soppressione nell'art. 15, comma 3, essendosi limitato ad osservare genericamente, nella relazione governativa, che "L'art. 2, comma 4, riformula ex novo l'art. 15, per emendarlo di alcune improprietà", sicché nessun ausilio ermeneutico è apportato dai lavori preparatori; b) il verbo "intercorrere" - che allude ad un tempo che "corre" appunto tra due estremi di cui non deve tenersi conto e che, quindi, potrebbe far ipotizzare che la soppressione dell'aggettivo "liberi" nel caso de quo è stata operata per meri motivi pleonastici - è, in realtà, utilizzato dal legislatore del codice di rito per indicare sia termini "liberi" (L. Fall., art. 163 bis, comma 1, art. 318, comma 2, art. 15, comma 3, nella versione introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006) sia termini che non sono esplicitamente qualificati come tali (L. Fall., art. 415, comma 5, art. 15, comma 3, nella versione vigente), sicché la previsione o la soppressione dell'aggettivo "liberi" associata ad un termine assume un autonomo significato sul piano giuridico, quanto al criterio applicabile per il computo del termine stesso; c) questa Corte ha più volte enunciato il condivisibile principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997); d) la prevalente dottrina è concorde nel ritenere che, a seguito di detta soppressione

dell'aggettivo "liberi", nel computo del termine in questione deve applicarsi la regola generale dettata dall'art. 155 c.p.c., comma 1, per la quale *dies a quo* non computatur in termino.

Inoltre, non può esservi dubbio che il termine in esame sia annoverabile tra quelli "a decorrenza successiva" e, dunque, da computare "in avanti" e non "a ritroso". Depongono in tal senso i concorrenti rilievi che si tratta di termine: a) stabilito dalla legge nell'esclusivo interesse del debitore per l'esercizio del proprio diritto di difesa; b) da calcolare non come un prima rispetto alla data dell'udienza di convocazione, al fine di consentire alle controparti di conoscere il contenuto di un certo atto, bensì corrente da un determinato atto (notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) in vista dell'udienza, la quale non deve svolgersi prima che sia decorso quel termine, appunto a garanzia del diritto di difesa del debitore; c) diverso, ad esempio, da quello previsto dal primo periodo del quarto comma dello stesso art. 15 - secondo il quale, tra l'altro, "Il decreto... fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche - termine che, essendo invece destinato a consentire al debitore la conoscenza e lo *spatium deliberandi* rispetto agli scritti difensivi ed ai documenti contro di lui prodotti, è tipico termine da computare "a ritroso", a partire dal giorno fissato per l'udienza di convocazione.

A tali principi, cui va data continuità esprimendosi su di essi totale adesione, la corte territoriale si è uniformata facendone corretta applicazione, avendo rilevato che nel caso di specie la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo in data 24 dicembre 2009 (decorso cioè i venti giorni previsti dalla norma dal deposito dell'atto presso la casa comunale) e che dunque è stato rispettato il termine di quindici giorni tra la suddetta data e quella dell'udienza, fissata per l'8 gennaio 2010, non dovendosi computare il *dies a quo* e dovendosi invece computare il *dies ad quem*.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2016.